

L. Lorusso – L. Sabbarese (eds.), *Oriente e Occidente. Respiro a due polmoni. Studi in onore di Dimitrios Salachas*, “Studia Canonica 67”, Urbaniana University Press, Città del Vaticano 2014, 276 pp.

Il volume nasce dall’iniziativa di ex alunni e colleghi del Prof. Dimitrios Salachas, i quali, per il suo 75° compleanno, hanno voluto rendergli omaggio per i molti anni di insegnamento trascorsi in Urbe.

Mons. Dimitrios Salachas, nato ad Atene e laureato in diritto ecclesiastico bizantino, è un profondo conoscitore della mentalità greca e orientale. Uno dei suoi più grandi meriti è stato quello di presentare il Codice orientale ai latini. Egli conosce bene le fonti del diritto orientale e fa emergere anche il concetto teologico che soggiace alle norme comuni delle Chiese orientali.

Nelle sue opere, Salachas mette ampiamente in rilievo le differenze fra ambedue i Codici. Egli commenta la legislazione illustrando il modo di ragionare degli orientali, alla luce della loro normativa antica emanata dai primi concili ecumenici, i sinodi locali e spiega i canoni dei santi Padri. Frequenti sono i riferimenti alla disciplina, alle prescrizioni canoniche e liturgiche delle Chiese ortodosse.

Egli segue, nella spiegazione di ogni canone, i lavori della Pontificia Commissione per la revisione del Codice di diritto canonico orientale, di cui è stato membro, e tiene conto della legislazione cattolica orientale precedente. Gli schemi del 1980, 1986, 1989 del nuovo Codice dei canoni delle Chiese orientali trovano una ampia considerazione insieme con le discussioni pubblicate nella rivista ufficiale *Nuntia*.

I contributi di Salachas sono elaborati di grande precisione e completezza che riescono a trasmettere al lettore latino una visione profonda della normativa delle Chiese orientali tenendo conto dell’aspetto ecumenico e prendendo in considerazione, dove necessario, anche la normativa delle Chiese non cattoliche.

L’opera che qui presentiamo raccoglie tematiche molto care a Mons. Salachas: per esempio, l’organizzazione delle strutture tipiche del diritto orientale, in particolare quelle fuori dai territori a tradizione orientale; la pastorale e le procedure specifiche in alcuni ambiti, con problematiche connesse ai casi di ammissione alla piena comunione e di amministrazione dei sacramenti.

Al Cardinale Sandri è affidata la presentazione del volume. In essa si evidenzia, tra l'altro, il contributo che Mons. Salachas ha apportato alla diffusione della conoscenza del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali e al confronto tra questo e il Codice latino; sotto questo profilo, è significativo il titolo che i curatori hanno scelto per la miscellanea: *Oriente e occidente, respiro a due polmoni*, che riecheggia, come è noto ai cultori del diritto canonico, l'espressione utilizzata da Giovanni Paolo II (*Ut unum sint* 54).

Dopo il saggio introduttivo del Prof. Ceccarelli Morolli, che tratteggia una bibliografia di Salachas, ricordando soprattutto la docenza in Urbe, iniziata al Pontificio Istituto Orientale e conclusasi alla Pontificia Università Urbaniana, e il contributo della sua ampia produzione scientifica, il volume raccoglie studi miscelanei, che ripresentano alcune tra le problematiche più ricorrenti nella canonistica orientale e di cui la dottrina si interessa sia per offrire approfondimenti per un eventuale miglioramento normativo, sia per dare chiarificazioni nell'applicazione delle norme a istituti che devono regolare la vita dei fedeli, le strutture pastorali a servizio di essi, e le relazioni interecclesiali – tra Codice latino e codice orientale – e di quelle intraecclesiali – tra cattolici e acattolici, ortodossi e protestanti.

Il Prof. Gefaell, nel suo saggio su alcune questioni canoniche riguardanti la cura pastorale degli orientali fuori dal territorio della propria Chiesa *sui iuris*, ripropone la questione sempre viva che interessa i cosiddetti fedeli in diaspora e che richiama l'attenzione sulla preservazione della identità loro propria *ratione ritus*, evitando di incorrere nella completa assimilazione culturale e rituale del luogo in cui si trovano a vivere, di assuefarsi ad una sorta di ghetizzazione e favorendo, invece, quell'arricchimento che proviene da una genuina, sebbene non facile, integrazione ecclesiale, nella diversità della tradizione latina e di quelle orientali. L'integrazione dovrebbe procedere nel rispetto dell'identità culturale e rituale dei migranti orientali, così da salvaguardare il rischio della cosiddetta latinizzazione, sempre in agguato. Il dovere, dunque, di preservare e di incrementare i riti orientali si fa pressante specie nei territori latini ove mancano strutture gerarchiche orientali. In merito diventa necessario il richiamo ad alcuni strumenti, tra gli altri, che il Codice prevede per la tutela degli orientali: il visitatore patriarcale e/o apostolico, la nomina di sacerdoti, parroci e vicari episcopali secondo i criteri indicati dal can. 916 §§ 4-5. Interessante, infine, per l'alto valore ecumenico,

L'attuazione di relazioni con fedeli ortodossi emigrati in territori della Chiesa latina, alle cui esigenze hanno inteso rispondere alcune Conferenze episcopali, ad esempio quella spagnola e quella italiana, dando indicazioni pastorali specifiche.

Sulla scia dell'attenzione ai fedeli orientali in diaspora si pone il contributo della Prof.ssa Astrid Kaptijn. Volendo investigare sulla natura, l'organizzazione e il funzionamento dell'Ordinariato per i cattolici delle Chiese orientali, la Prof.ssa si interroga, già nel titolo del suo scritto, se tale Ordinariato sia da considerarsi *sui generis*. Ella parte dalla constatazione che esistono tre tipi di Ordinariato personale nell'ordinamento canonico: l'Ordinariato militare, quello per i cattolici delle Chiese orientali e quello per i gruppi di anglicani che hanno chiesto di essere reintegrati nella piena comunione della Chiesa cattolica. Diversi per organizzazione esterna e strutturazione interna, tali circoscrizioni personali hanno diversi elementi in comune (costituiti secondo un criterio personale, all'interno di un medesimo territorio nazionale, con un proprio Ordinario che esercita potestà personale ordinaria), ma le differenze sono notevoli, in quanto l'Ordinariato per gli orientali non è assimilato ad una diocesi, non è membro della Conferenza episcopale, non ha un proprio presbiterio e quindi non può incardinare né avere un proprio seminario. La Prof.ssa Kaptijn rileva che tale Ordinariato, anche quando viene costituito per un tempo illimitato, manca di stabilità e rimane sempre una struttura di supplenza e di transizione in vista della costituzione di un esarcato o di una eparchia. Per tali motivi la domanda proposta nel titolo del contributo riceve una risposta affermativa: l'Ordinariato per i fedeli orientali è un Ordinariato personale *sui generis*.

Il contributo di Paolo La Terra dedica la propria attenzione al procedimento per l'ammissione alla piena comunione della Chiesa cattolica e alla relativa trascrizione di tale atto. Lo studio ha volutamente un taglio non dottrinale ma pratico e si propone di rispondere, anche attraverso una proposta di prassi amministrativa, alla richiesta di una azione unitaria in materia. L'Autore prende atto che il «quadro normativo di riferimento è frammentario e scarno, con disposizioni aventi fonti differenti e valore giuridico diverso» (p. 85); conferma «la necessità di un approccio sistematico e interordinamentale» (p. 85) che coinvolga le Conferenze episcopali, i Sinodi e i Consigli dei gerarchi; rileva positivamente che i Vescovi hanno già a disposizione strumenti utili per dare risposte più unitarie sotto il profilo procedurale.

Il Prof. Natale Loda presenta la prospettiva delle Chiese Ortodosse circa la possibilità di nuove nozze, tenendo conto di un triplice profilo: storico-dogmatico, liturgico e normativo. Come è noto, le Chiese Ortodosse ammettono la possibilità di nuove nozze; pur ribadendo l'unità e l'indissolubilità del matrimonio, tuttavia, secondo il criterio della *oikonomia*, realizzano una sorta di giustizia verso il coniuge innocente, specialmente quando l'altra parte si è macchiata di adulterio. In tal modo, la teologia e la prassi ortodossa accordano preferenza ad una risoluzione pratica per la vita spirituale dei fedeli. In tal modo si evidenziano le molteplici differenze tra teologia e diritto applicate nelle Chiese Ortodosse e nella Chiesa Cattolica: una tra tutte riguarda la discussione circa la sacramentalità delle seconde nozze. Di fronte a questa discussione, il Prof. Loda prende chiara posizione asserendo che le seconde nozze non sono un nuovo sacramento del matrimonio, ma solo un «riconoscimento della possibilità per un fedele, già precedentemente sposato, di unirsi con un'altra persona in un contesto liturgico-penitenziale ed ecclesiale» (p. 141).

Alla fine del contributo, l'Autore accenna al fatto che anche in ambito cattolico emergono proposte di verifica della possibilità di nuove nozze per chi si trova in una situazione matrimoniale irregolare. È di tutta evidenza l'attualità di tale problematica, oggetto di vivace discussione anche durante i lavori dell'ultima assise sinodale straordinaria, da poco conclusasi. La *Relatio Synodi* ha preso a cuore il tema della misericordia verso le famiglie ferite e fragili (nn. 23-28), ha rilanciato prospettive pastorali di accompagnamento di quanti vivono situazioni matrimoniali difficili e irregolari, dando voce ai Padri sinodali che hanno auspicato un «eventuale accesso ai sacramenti [...] preceduto da un cammino penitenziale sotto la responsabilità del Vescovo diocesano» (n. 52).

Ai rapporti tra diverse Chiese *sui iuris* è dedicato il contributo del Prof. Lorenzo Lorusso. Accanto ai temi classici dei rapporti interecclesiali, come la cura pastorale dei fedeli orientali appartenenti a diverse Chiese *sui iuris* dimoranti in territori latini, l'Autore ripropone, tra gli altri, l'annosa questione della restrizione dell'evangelizzazione nei territori a tradizione orientale, con il rischio della latinizzazione e quindi di un graduale impoverimento delle tradizioni orientali; come anche l'attuale situazione riguardante il golfo Persico dove, per motivi politico-religiosi legati alla presenza in quei territori di due Vicariati apostolici, si è disposto che i Patriarchi non abbiano potestà su quella parte di territorio di loro competenza. Queste ed altre situazioni ripropongono al governo centrale della

Chiesa l'attenzione, se non l'urgenza, di trovare strategie adeguate per superare incomprensioni tra Chiese orientali e Chiesa latina, come pure tra le stesse Chiese orientali, e tra le disposizioni sinodali e gli orientamenti della Curia romana. Una riflessione, infatti, si impone circa il concetto di territorialità assoluta, atteso che oggi, più di ieri, la crescente mobilità umana e la pluralità dei riti interrogano l'organizzazione ecclesiastica e la normativa che la regola.

Alle tematiche matrimoniali ritorna il Prof. Georges Ruysen con il contributo riguardante la celebrazione dei matrimoni misti tra cattolici e ortodossi. Realtà pastorale sempre più diffusa, anche grazie alla crescente mobilità umana, che impone una duplice attenzione: una, alla conoscenza del diritto che regola i matrimoni tra cattolici e ortodossi, l'altra, al giudizio circa la validità di un precedente matrimonio ortodosso quando una parte cattolica intende contrarre matrimonio canonico con una parte ortodossa. Soprattutto su questa seconda attenzione, la normativa canonica è stata opportunamente completata e precisata sia con la *Adnotatio* del PCTL del 13 maggio 2003, sia una Dichiarazione della Segnatura del 20 ottobre 2006, sia, infine, con l'Istruzione *Dignitas connubii* che ha precisato la competenza del giudice ecclesiastico nell'esame del matrimonio di acattolici sia il diritto sostantivo e procedurale da applicare.

Specificata attenzione ai rapporti inter e intraecclesiali dalla prospettiva delle migrazioni viene data nel contributo del Prof. Sabbarese, che enuclea alcune attenzioni canonico-pastorali inerenti alla celebrazione dei sacramenti dell'iniziazione cristiana e del matrimonio.

Un'interessante questione, che richiama il dibattito conciliare di OE, viene presentata dal Prof. Péter Szabó che si interroga se un protestante ammesso alla piena comunione debba iscriversi alla Chiesa latina. La domanda si pone sia per la non sufficiente articolazione del can. 35 del CCEO sia per l'incerto orientamento degli autori in proposito. Al riguardo l'Autore prospetta l'elaborazione di un breve ma dettagliato codice interrituale che contenga solo le norme circa l'iscrizione a una Chiesa *su iuris*.

Chiude il volume un contributo di S. Ecc.za Mons. Cyril Vasil sul ramo bizantino della Compagnia di Gesù, che sin dall'inizio della sua fondazione ha operato anche sul "fronte orientale".

Card. Francesco Coccopalmerio

F. Martín-Vivas, *La globalización en la Iglesia. Estructuras para la atención pastoral de los fieles orientales en ámbito latino*, Thesis ad Doctoratum in Iure Canonico partim edita, Roma 2011, 277 pp.

Il volume raccoglie i capitoli IV-VI della tesi dottorale di F. Martín-Vivas difesa presso la Pontificia Università della Santa Croce in Roma: *Una nueva perspectiva pastoral; La jurisdicción sobre los fieles por razón del rito; El rito en las estructuras eclesíásticas*.

Questo studio può essere una presentazione dello *status quaestionis* della Chiesa nel secolo XXI, dal punto di vista canonico, poiché la globalizzazione è una realtà indiscutibile nel terzo millennio. L'Autore si concentra sull'aspetto rituale dei fedeli, in modo particolare, sulla situazione dei fedeli che vivono fuori dal territorio tradizionalmente orientale.

Gli elementi principali di questo studio sono: le strutture ecclesiastiche, l'attenzione pastorale, i fedeli orientali, il territorio latino. Si mette in evidenza la relazione tra la struttura e la pastorale, tra il rito e il territorio, tra l'appartenenza ad una determinata Chiesa *sui iuris* e l'ambito dove si vive.

L'oggetto del primo capitolo è la massiccia emigrazione delle persone verso l'occidente e le implicazioni pastorali che provoca questo movimento di gente, in modo particolare la situazione dei fedeli orientali fuori dal proprio territorio canonico e la loro cura pastorale. Egli presenta la soluzione proposta in *Christus Dominus* come cammino latino naturale, basato su un'attenzione pastorale progressiva; mentre la soluzione proposta in *Orientalium Ecclesiarum* come cammino orientale naturale, basato sulla protezione del rito.

Nel secondo capitolo si studia il coordinamento tra l'Ordinario del luogo e la Gerarchia orientale, cioè tra il luogo e il rito del fedele. Per ultimo, si studiano le strutture per la cura pastorale dei fedeli orientali in ambito latino.

I migranti cattolici orientali, oggi sempre più numerosi, meritano una particolare attenzione pastorale. Anzitutto, a loro riguardo, vi è l'obbligo giuridico di osservare dovunque, quando sia possibile, il proprio rito, inteso a norma del can. 28 §1 CCEO. Di conseguenza "anche se affidati alla cura del Gerarca o del parroco di un'altra Chiesa *sui iuris*, rimangono tuttavia ascritti alla propria Chiesa *sui iuris*" (can. 38 CCEO); anzi, l'usanza, pur a lungo protratta, di ricevere i sacramenti secondo il rito di un'altra Chiesa *sui iuris*, non comporta l'iscrizione alla medesi-

ma (can. 112 §2 CIC). Vi è, infatti, divieto di “cambiare Chiesa *sui iuris* senza il consenso della Sede Apostolica” (can. 32 CCEO e can. 112 §1 CIC). La Gerarchia deve curare che coloro i quali hanno relazioni frequenti con fedeli di altra Chiesa *sui iuris* devono essere formati accuratamente nella conoscenza e nella venerazione del rito della stessa Chiesa (cf. can. 41 CCEO). Ovviamente, in primo luogo deve in questo senso sforzarsi ogni operatore pastorale delle migrazioni che secondo il n. 78 *Erga migrantes caritas Christi* (=EMCC) ha come suo compito «la tutela dell’identità etnica, culturale, linguistica e rituale del migrante, essendo per lui impensabile un’azione pastorale efficace che non rispetti e valorizzi il patrimonio culturale dei migranti, che deve naturalmente entrare in dialogo con la Chiesa e la cultura locale per rispondere alle nuove esigenze».

L’EMCC n. 91 prospetta la creazione di diverse strutture pastorali per i migranti orientali cattolici, oltre alla *missio cum cura animarum*: parrocchia personale etnico-linguistica o rituale; parrocchia locale con missione etnico-linguistica o rituale; servizio pastorale etnico-linguistico a livello zonale.

Tenendo presente il decreto CD 23 e 27, il can. 193 §2 CCEO stabilisce che se il Vescovo eparchiale ha nella sua eparchia fedeli appartenenti ad un’altra Chiesa *sui iuris*, deve provvedere alle loro necessità spirituali, per quanto è possibile, mediante presbiteri o parroci della stessa Chiesa *sui iuris*, oppure anche mediante un Sincello (Vicario episcopale) costituito per la cura di questi fedeli cristiani.

È opportuno che il Vescovo prima di designare un presbitero come assistente, o parroco, o addirittura come Sincello per i fedeli orientali, si ponga in contatto sia con la Congregazione per le Chiese Orientali sia con la Gerarchia propria di questi fedeli, o anche chiedere a questa Gerarchia di presentargli un candidato.

La cura pastorale dei fedeli orientali è un’esigenza che scaturisce, secondo il can. 17 CCEO, dal diritto dei fedeli di rendere culto a Dio secondo le legittime prescrizioni del proprio rito (obbligando l’autorità a costituire strutture pastorali dei vari riti laddove ci sia il sufficiente numero di persone di questo rito), nonché la conoscenza stessa del proprio patrimonio liturgico, spirituale, disciplinare, teologico (cf. can. 405 CCEO) e di vivere secondo la propria spiritualità: questo è un diritto personale che va senz’altro garantito ai fedeli sia che si trovino in terra propria sia in diaspora. Riconoscere questo diritto significa riconoscere e tutelare l’azione dello Spirito Santo che arricchisce la Chiesa con sempre nuovi doni per il bene di tutti.

L'assistenza ai fedeli cattolici orientali è oggetto anche di altri canoni che trattano direttamente dei Sincelli e dei parroci. Su questa materia è importante il can. 916 §5 CCEO: «Nei luoghi dove non è eretto nemmeno un esarcato per i fedeli cristiani di qualche Chiesa *sui iuris*, si deve ritenere come Gerarca proprio degli stessi fedeli cristiani il Gerarca di un'altra Chiesa *sui iuris*, anche della Chiesa latina, fermo restando il can. 101; se poi sono parecchi, si deve ritenere come proprio Gerarca colui che ha designato la Sede Apostolica o, se si tratta di fedeli cristiani di qualche Chiesa patriarcale, il Patriarca con l'assenso della Sede Apostolica».

Si tratta ovviamente di fedeli orientali che si trovano fuori del territorio della Chiesa patriarcale (o arcivescovile maggiore). Perciò nel caso di fedeli orientali dimoranti in un territorio dove manca la propria gerarchia, se il Vescovo con giurisdizione è unico, il caso si risolve senza alcun problema, cioè essi avranno come loro proprio Gerarca, il Gerarca del luogo. Se ci fossero invece più Vescovi con giurisdizione in quel luogo, e nessuno di loro appartiene alla medesima Chiesa *sui iuris* dei suddetti fedeli, è da considerare come Gerarca proprio colui che abbia designato la Sede Apostolica, oppure se si tratta di fedeli appartenenti ad una Chiesa patriarcale (o arcivescovile maggiore), il Patriarca (o l'Arcivescovo maggiore) può procedere egli stesso alla designazione, con l'assenso della Sede Apostolica; il Metropolita, capo di una Chiesa *sui iuris*, al contrario, non può designare il Gerarca responsabile, ma è competenza esclusiva della Sede Apostolica. La facoltà data ai Patriarchi non va intesa nel senso di una potestà sopra le eparchie di un'altra Chiesa *sui iuris*, ma attuazione del loro *ius vigilantiae* che si estende anche al di fuori dei confini del territorio della loro Chiesa.

Quando i fedeli orientali affidati a norma del diritto alle cure di un Gerarca di un'altra Chiesa *sui iuris* appartengono a una Chiesa patriarcale, sia il Patriarca sia il Gerarca devono tenere presente il can. 148 CCEO: «§1. È diritto e dovere del Patriarca, nei riguardi dei fedeli cristiani che dimorano fuori dei confini del territorio della Chiesa da lui presieduta, di cercare le opportune informazioni, anche per mezzo di un Visitatore, inviato da parte sua con l'assenso della Sede Apostolica. §2. Il Visitatore, prima di iniziare il suo compito, si presenti al Vescovo eparchiale di questi fedeli cristiani e gli mostri la lettera di nomina. §3. Finita la visita, il Visitatore invii una relazione al Patriarca, il quale dopo aver discusso della cosa nel Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale può proporre alla Sede Apostolica i mezzi opportuni affinché si possa provvedere dappertutto alla tutela e all'inc-

mento del bene spirituale dei fedeli cristiani della Chiesa a cui presiede, anche attraverso la costituzione di parrocchie e di esarcati o eparchie proprie».

Inoltre è da tenere presente il can. 193 §3 CCEO: «I Vescovi eparchiali che costituiscono questo tipo di presbiteri, di parroci o Sincelli per la cura dei fedeli cristiani delle Chiese patriarcali, prendano contatto con i relativi Patriarchi e, se sono consenzienti, agiscano di propria autorità informandone al più presto la Sede Apostolica; se però i Patriarchi per qualunque ragione dissentono, la cosa venga deferita alla Sede Apostolica». I Vescovi devono tenere presente che per la mentalità orientale l'appartenenza ad una comunità rituale ha grande rilievo socio-politico, e può prevalere perfino sul concetto di cittadinanza.

Sarebbe opportuno destinare al servizio pastorale dei fedeli orientali dimoranti nelle diocesi latine, dei chierici eparchiali o religiosi orientali invece di ricorrere a dei presbiteri latini (o orientali appartenenti ad un'altra tradizione rituale) abilitati alla celebrazione di un rito orientale per indulto di biritualismo. Al biritualismo si potrebbe ricorrere solo in caso di assoluta mancanza di presbiteri orientali appartenenti alla medesima Chiesa *sui iuris* dei fedeli interessati, evitando ogni illegittimo sincretismo liturgico.

La sollecitudine pastorale verso i migranti si rivela un autentico segno dei tempi moderni, per il fatto che essa mira a costruire la vera cattolicità, scongiurando il pericolo della divisione. In vista di ciò, le vie da privilegiare sono quelle dell'accoglienza, in un autentico itinerario di comunione.

Il volume, pur avendo un titolo molto ampio, si concentra solo sul sottotitolo, ma invita ad un approfondimento che tenga conto di diversi punti di vista circa la globalizzazione nella Chiesa.

Lorenzo Lorusso

Aa.Vv., *Matrimonio canonico e culture*, Atti del XLVI Congresso nazionale dell'Associazione Canonistica Italiana: Arezzo 8-11 settembre 2014, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2015, 408 pp.

Nella seconda parte del suo lavoro su *La Chiesa del diritto*, significativamente intitolata *Concordia discordantium*, Gabriel Le Bras invitava a studiare i problemi –

le “discordanze”, appunto – del divenire del diritto canonico nello spazio e nel tempo. Si tratta di un invito che la lettura del volume in qualche modo evoca, nella misura in cui affronta la complessa problematica data dalla applicazione del diritto matrimoniale canonico in civiltà le più diverse e lontane da quella *koiné* culturale in cui il cristianesimo si è incarnato (Benedetto XVI sottolineava: Gerusalemme, Atene, Roma), lasciando segni profondi nel diritto positivo della Chiesa. Si tratta di una problematica che si è vieppiù accentuata in un periodo storico, qual è quello degli ultimissimi tempi, in cui davvero la Chiesa è divenuta “cattolica” dal punto di vista geografico, in quanto universalmente presente.

In realtà a ben guardare le difficoltà di oggi, anche per quanto riguarda il tema del matrimonio, sono state le difficoltà di sempre: il cristianesimo, religione dell’incarnazione, ha sempre incontrato il problema dell’inculturazione, anche per quanto riguarda il proprio apparato giuridico. Di qui la ricerca di una *concordia discordantium*, sia nel senso del riferimento alla varietà delle situazioni socio-culturali da disciplinare, sia nel senso del riferimento all’esigenza di armonizzare giuridicamente unità e diversità.

Per quanto attiene specificamente al matrimonio, la questione si è venuta progressivamente ponendo nel corso della storia, soprattutto dopo le grandi scoperte geografiche dell’inizio dell’età moderna, con l’approccio con le culture extra-europee, portatrici di costumi e consuetudini in materia matrimoniale e familiare diverse dal paradigma cristiano, e talora significativamente distanti da esso.

Più recente è, invece, il sorgere di questioni in qualche modo analoghe all’interno del mondo che suole indicarsi dal punto di vista culturale come Occidente, in seguito ai noti e profondi processi di secolarizzazione che hanno eroso i riferimenti etici e di costume al cristianesimo, e più in generale addirittura al fatto religioso.

Meritoriamente il volume intende toccare questo duplice nodo, peraltro diversamente presente alla sensibilità degli studiosi del diritto canonico: più attenti, per intuibili ragioni, alle crescenti difficoltà del matrimonio canonico nel mondo scristianizzato, che con sempre maggiori difficoltà riesce a comprendere l’identità sacramentale e persino quella naturale del matrimonio; meno attenti – naturalmente con le solite, dovute eccezioni – ai problemi meno nuovi che si pongono

no nelle realtà extra-europee. Come sottolinea Paolo Moneta, presidente dell'Associazione Canonistica Italiana nella *Introduzione* al volume, questo è nato, sotto lo stimolo del duplice Sinodo dei Vescovi che Papa Francesco ha voluto dedicare a matrimonio e famiglia, «dalla esigenza di verificare l'effettiva ricezione del modello canonico di matrimonio e relativa legislazione nei paesi di cultura e mentalità diverse da quelle dell'area europeo-occidentale», senza trascurare una «riflessione sul modo di concepire e di vivere il matrimonio canonico nelle nostre società occidentali, fortemente caratterizzate dal fenomeno della secolarizzazione e dal sempre più invasivo dominio del progresso tecnico».

Leggendo gli studi raccolti nell'opera secondo lo schema tesi-antitesi-sintesi, si può partire dall'ampio e profondo saggio del cardinale Velasio De Paolis su *Matrimonio canonico tra diritto naturale e culture umane*, metodologicamente importante per cogliere con nettezza, nel confronto con la pluralità delle culture, quanto di immutabile e quanto invece di storicamente contingente è rinvenibile nella discipline giuridica del matrimonio canonico. Non a caso l'autore tiene a sottolineare che «la parola cultura corre il rischio di identificarsi erroneamente con il relativismo, con lo storicismo, con ciò che è effimero e passeggero in opposizione a verità, diritto naturale, valori assoluti».

Dunque il saggio si diffonde innanzitutto sui rapporti tra antropologia, cultura e diritto, per passare al rapporto tra antropologia cristiana e diritto, nonché al fondamentale rapporto tra ragione e fede, per concludere sul magistero pontificio circa le relazioni tra diritto naturale e cultura. In questa cornice dottrinale viene ad essere ricostruita l'essenza del matrimonio canonico, ponendosi in evidenza elementi strutturali, quindi irreformabili, sul piano naturale e su quello sacramentale: e qui si vengono a toccare nodi delicati e complessi, come quello dei rapporti tra fede e sacramento in una realtà secolarizzata.

Nel volume l'antitesi, per dir così, è costituita da un blocco di scritti sulla pluralità di modelli culturali con cui il diritto matrimoniale canonico si deve oggi confrontare.

Così Silvia Recchi scrive su *Il matrimonio canonico in Africa*, mettendo in evidenza alcuni problemi di applicazione delle norme canoniche sul matrimonio nelle culture del continente africano, con particolare riferimento – per quanto attiene al diritto umano – al rispetto della disciplina canonica sulla forma di celebrazione e

– per quanto attiene al diritto divino – al tema della fecondità matrimoniale in rapporto al permanere del vincolo nel tempo.

Una diversa realtà è quella affrontata da Luigi Sabbarese nel contributo su *Il matrimonio canonico nelle culture asiatiche*. Invero l'analisi si limita a Cina e Giappone, peraltro due società e due culture estremamente rilevanti per diversi motivi, a cominciare da quello demografico. Si tratta di contesti umani accomunati in generale dalla difficoltà nella comprensione del principio della libertà matrimoniale e, talora, da permanenti disegualianze di carattere sessuale e sociale. Interessanti però anche le divergenze: tra una Cina tradizionalmente chiusa alla recezione di valori (anche) culturali provenienti dall'estero, segnatamente dall'Occidente, ed un Giappone che invece è attratto da tali ed aperto verso di essi, con effetti singolari quali quello della crescente richiesta di non battezzati di contrarre matrimonio *in facie Ecclesiae*.

Situazione simile alla europea e nord americana è quella affrontata da Héctor Franceschi in *Il matrimonio in America Latina*, che mette in evidenza le sfide odierne poste al matrimonio canonico dalla mentalità contraccettiva, dal matrimonio tra omosessuali, dalle unioni di fatto, dalla piaga del divorzio. Ma quello latino-americano è contesto socio-culturale che provoca il diritto matrimoniale canonico anche a causa di fenomeni più diffusi e radicati rispetto ad altre società occidentali, come l'accentuato, grave maschilismo, o la particolare condizione di discriminazione subita dalla donna.

Più attento al dato dottrinale e disciplinare che alla realtà socio-culturale è il saggio di Péter Szabó su *Il matrimonio canonico nelle chiese orientali*, che si diffonde su una tematica oggetto di grandi dibattiti – dottrinali e non – nei tempi più recenti, quale quella della ammissibilità del risposato innocente alla comunione eucaristica. La prassi seguita nelle Chiese Orientali, con riferimento al noto can. 9 di san Basilio, è illustrata con un previo *caveat* metodologico sulla necessità di una corretta esegesi teologica e canonica da praticarsi, secondo l'autore, all'interno dei canoni interpretativi della teologia e del diritto orientali.

Di nuovo alla realtà socio-culturale si rivolge il contributo di Angela Patrizia Tavani sul *Il matrimonio "zingaro"*: il riferimento è ad una realtà etnico-culturale peculiare che, anche per il suo non radicamento territoriale, crea difficoltà di applicazione del diritto canonico, che pur essendo un diritto personale conosce

una forte strutturazione territoriale. Non a caso l'autrice accenna anche a problemi non solo dottrinali (ad esempio in tema di endogamia), ma anche pratici, come quelli legati alle certificazioni canoniche.

Date le premesse da cui si è partiti, non potevano mancare contributi sull'altro, nuovo versante del pluralismo culturale: quello di un Occidente sotto i morsi della secolarizzazione.

Qui il tema è preso di petto da Andrea Zanotti, che nel saggio *Il matrimonio canonico nelle società occidentali: linee di tendenza e sviluppi futuri* mette in luce la svolta antropologica che la società occidentale ha conosciuto, specie negli ultimi decenni, parte per ragioni filosofiche (si pensi al relativismo), parte per ragioni scientifiche e, soprattutto, tecnologiche (si pensi solo alla riproduzione artificiale della vita umana). Ed osserva come, mentre in passato la Chiesa ha cercato l'aggiornamento tenendo conto delle *res novae* che sopravvenivano nelle conoscenze dell'uomo, adeguando il proprio diritto positivo (si pensi ad esempio al can. 1095 del codice canonico del 1983), oggi siffatto processo appare assai più arduo se non addirittura impossibile: «È difficile per la Chiesa – scrive – venire a patti con questa cultura che non è più riconducibile, nella sua essenza, ad una narrazione dell'uomo e sull'uomo».

D'altra parte nel mondo occidentale si assiste, da questo punto di vista, ad accentuati fenomeni di omogeneizzazione. Lo mette in evidenza Mario Ferrante in *Tribunali ecclesiastici italiani e contesto ambientale*, dove, mettendo a confronto la giurisprudenza matrimoniale ecclesiastica del Triveneto e della Sicilia, nota, a differenza del passato, casistiche assai simili e convergenti: come l'aumento dell'esclusione dell'indissolubilità e della prole, la crescita esponenziale dell'incapacità consensuale, di contro al netto calo dei matrimoni impugnati per *metus* o per impotenza.

Dai vari contributi emerge con nettezza come la giurisprudenza ecclesiastica in materia matrimoniale possa essere un osservatorio privilegiato per cogliere l'incidenza delle diversità culturali sul concreto vissuto dei matrimoni canonici. Anche se, come giustamente nota Antonio Iaccarino ne *La giurisprudenza rotale e le culture*, a tal fine occorre riguardare soprattutto la giurisprudenza dei Tribunali ecclesiastici locali, più che l'autorevolissima giurisprudenza della Rota, giacché sono i primi a risolvere la più parte dei casi di nullità matrimoniale culturalmente rilevanti.

Il terzo momento è quello della sintesi o propositivo, nella prospettiva cioè *de iure condendo*, per venire incontro, secondo le ragioni sottese ai Sinodi dei Vescovi su matrimonio e famiglia, alle esigenze dell'azione pastorale della Chiesa oggi.

Qui si deve osservare che spunti e suggerimenti interessanti si possono cogliere in alcune esperienze giuridiche, anche se non sempre del tutto felici o pienamente apprezzabili. Molto interessante al riguardo è il contributo di Grzegorz Erlebach su *Le prassi locali nelle cause di nullità matrimoniale*. In particolare il paragone, ivi condotto, tra l'esperienza degli USA e quella della Polonia è molto istruttivo nel mostrare non solo l'enorme diversificazione delle prassi locali, ma anche il superamento da parte di queste – talvolta in modo davvero significativo – dei dettami del vigente diritto processuale canonico.

Parimenti interessante il saggio di Carlo Fabris, su *Le Facoltà Speciali della Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli in materia matrimoniale*, con specifico riferimento alla situazione cinese, anche alla luce del noto documento del 2008 di Benedetto XVI. Lo studio, infatti, si sofferma sulla trattazione in via amministrativa delle cause di nullità matrimoniale, nonché sulle peculiari regolamentazioni delle procedure relative al matrimonio rato e non consumato e sul matrimonio non sacramentale.

Ma fondamentale, per l'ampiezza e la sistematicità, è il saggio di Piero Antonio Bonnet su *Matrimonio ecclesiale e secolarizzazione*, in cui, partendo dal dato dell'aumento dei matrimoni ecclesialmente invalidi a causa della secolarizzazione (specialmente in tema di indissolubilità) e mettendo sotto critica il sistema canonico delle presunzioni (cann. 1060; 1101 §° 1), si addentra nell'analisi critico-costruttiva di proposte *de iure condendo*. In particolare affronta i problemi posti dalla adozione di una proceduralità amministrativa, dallo snellimento del processo, dalla progressiva inculturazione della ritualità processuale canonica, dalle deficienze degli organici nei Tribunali ecclesiastici (specie in alcune realtà ecclesiali), dalla esigenza di una migliore formazione dei giudici canonici (giuridica, pastorale, ma anche psicologica), dalla scarsità in certe aree di Tribunali ecclesiastici, dalla istituzione di Tribunali di terza istanza, conclusivamente dalla necessità di maggiori investimenti in mezzi umani ed economici per una migliore e più equamente distribuita giustizia ecclesiastica.

Un discorso a parte meriterebbe poi il favorevole riferimento di Bonnet alla tipologia del "processo sommario", da condursi, come dicevano i canonisti anti-

chi, “*sine strepitu et figura iudicii*”; forma processuale che potrebbe scoprirsi particolarmente rispondente alle odierne richieste di snellimento e semplicità nella trattazione delle cause matrimoniali.

Per concludere si deve dire che il volume fornisce un contributo interessante sia alla conoscenza delle problematiche attualmente in gioco nella società multiculturale e secolarizzata, sia all’approfondimento di quali possano essere le vie possibili per il diritto canonico di salvaguardare quanto di imm modificabile nella disciplina giuridica del matrimonio e, invece, di adeguare quanto di storicamente contingente alle odierne necessità. La questione della *concordia discordantium*, dalla quale si è partiti, torna con prepotenza.

Certo, i vari contributi costituiscono delle tessere di un mosaico più complesso, ancora tutto da ricostruire, sicché l’opera si pone come una accattivante sollecitazione a colmare i vuoti e ad approfondire quanto accennato, unita ad indicazioni metodologiche non trascurabili. Per esempio quella di una mappatura omogenea della giurisprudenza locale: la più attendibile antenna per accertare sia le peculiarità culturali, sia i fenomeni di adattamento del diritto nel concreto dell’esperienza giuridica.

Rimane poi sullo sfondo il problema, culturale e pastorale, della riscoperta della ragione naturale sottesa all’istituto matrimoniale nella sua struttura fondamentale, nonché della sostanza della sua dignità sacramentale fra battezzati. Una riscoperta che va sollecitata, promossa, orientata.

Si impone un impegno pedagogico e formativo, che richiede tempi lunghi; ma anche il diritto, nella sua dimensione educativa, ha la sua parte da fare.

Giuseppe Dalla Torre

Luigi Sabbarese (a cura di), *Un momento di inculturazione del Cattolicesimo in Cina. Le Facoltà speciali del 1978*, Urbaniana University Press, Città del Vaticano 2015, 148 pp.

La chiave di lettura del volume, sia negli studi sia nella documentazione annessa, si coglie con chiarezza nella *Introduzione* di Luigi Sabbarese, ove è dato leggere che «si tratta di uno spaccato attraverso il quale il diritto missionario mostra tut-

ta la propria capacità di adattamento e di flessibilità, nella necessità di amministrare i sacramenti e nel *munus* di governo dei Vescovi». È una osservazione che, a lettura terminata, appare assolutamente condivisibile e che induce a cogliere la perdurante dinamica tra diritto canonico e diritto missionario.

A tutti è noto che il diritto missionario è stata la fonte di tante disposizioni e di istituti che, con il codice del 1983, sono entrati a far parte del diritto comune; al punto che, nel periodo immediatamente seguente la promulgazione della nuova codificazione per la Chiesa latina, qualcuno aveva azzardato l'ipotesi della fine di tale diritto specialissimo. Il volume che si presenta mette bene in evidenza, se ce ne fosse stato bisogno, come il diritto missionario non solo sopravviva, ma si stia prendendo delle rivincite. Fuor di metafora, peculiari situazioni di tempo e di luogo mettono ancora oggi alla prova la "elasticità" del diritto canonico ed impongono norme ed istituti peculiari, per rendere possibile – o quantomeno più agevole – la missione della Chiesa.

Esemplare a questo proposito, appunto, il caso delle facoltà speciali concesse nel 1978 all'allora Congregazione di *Propaganda Fide* ai sacerdoti ed ai fedeli dimoranti in Cina, il cui testo è pubblicato in appendice al volume nell'originale in lingua latina e nelle versioni italiana, inglese, francese e cinese. Si tratta di facoltà e privilegi riguardanti l'amministrazione dei sette sacramenti; la disciplina del digiuno, dell'astinenza e del riposo festivo; la regolamentazione di materie varie, come le garanzie richieste per i matrimoni misti e per l'applicazione del privilegio paolino, l'istruzione nel caso di matrimoni rati e non consumati, la sospensione di impedimenti ecclesiastici al matrimonio, la riconciliazione di un apostata e del chierico che abbia attentato al matrimonio.

Nella citata *Introduzione*, Luigi Sabbarese, Decano della Facoltà di diritto canonico della Pontificia Università Urbaniana, mette tra l'altro in evidenza come la situazione dei cattolici in Cina pare migliorata rispetto al passato, con la conseguenza che per i fedeli risulta oggi più facile seguire le norme canoniche di diritto universale. La conseguenza è che «tutte le facoltà che erano state concesse per far fronte a particolari esigenze pastorali, sorte in tempi veramente difficili, sono state revocate da Benedetto XVI, nella sua lettera del 27 maggio 2007 ai Vescovi, ai sacerdoti, alle persone consacrate e ai fedeli laici della Chiesa cattolica nella Repubblica Popolare Cinese». In particolare questo miglioramento di situazione si coglie nell'ambito della giurisdizione ecclesiastica, nel senso che – come nota

Sabbarese – da alcuni anni cominciano a pervenire alla Santa Sede richieste di fedeli cinesi dirette all'accertamento canonico della nullità dei loro matrimoni, cosa assolutamente impensabile nel passato.

Joseph Koonampampil, minuziano della Congregazione per l'Evangelizzazione dei popoli, nel suo saggio *Congregation for the Evangelization of Peoples as a Source of Law, Especially in China*, collega la peculiare esperienza cinese al particolarissimo ruolo storico del Dicastero missionario nei processi di formazione del diritto in seno all'ordinamento canonico. Dopo una breve introduzione sulle origini della Congregazione e sulle sue odierne competenze secondo la cost. ap. *Pastor bonus*, si sofferma sui problemi del matrimonio e della pastorale matrimoniale in Cina, affrontando distintamente le questioni dello scioglimento *in favorem fidei*, dello scioglimento del matrimonio rato e non consumato, della dichiarazione di nullità del matrimonio canonico, concludendo con riferimenti alle competenze in materia della Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli.

Sul provvedimento del 1978, concesso “*his perdurantibus circumstantiis*” si diffonde ampiamente Maurizio Martinelli, professore consociato all'Urbaniana, nel suo saggio su *Le facoltà speciali concesse per il clero cinese nella prima fase post-maoista*. Dette facoltà, che non senza ragione l'A. definisce “specialissime”, sono inquadrare nel contesto storico del tempo, espressione di un processo evolutivo nella realtà cinese, sia a livello ecclesiale che – soprattutto – a livello politico. L'esame di dette facoltà, concesse dalla Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli, porta tra l'altro a concludere che esse si discostano sensibilmente dal paradigma normativo del codice del 1917, pure molto attento alle peculiari esigenze del diritto missionario. «Ancora una volta – nota Martinelli –, nonostante il processo evolutivo di inglobamento del diritto missionario nella legislazione universale, ri-emergeva, in quanto criterio ordinatore generale, il principio peculiare straordinario dello “stato di emergenza”»; un elemento che «si poneva come criterio dinamico, intimamente connesso alla peculiarità e novità di una fonte di produzione giuridica eterogenea, rappresentata dal diritto missionario in quanto ordinamento segnato dal rapporto “*ius speciale-singulare*”».

Nella conclusione del saggio si richiama la lettera di Benedetto XVI ai cattolici cinesi, del 27 maggio 2007, che segna il definitivo esaurimento di una fase di radicamento della Chiesa cinese ed il cui significato sembra quello di «coinvolgere la chiesa e la nazione cinese in un passaggio epocale in cui è necessario aprire

una fase nuova, sia all'interno della struttura locale della Chiesa in Cina che nei confronti del potere civile».

Infine Bruno Fabio Pighin, professore ordinario nella Facoltà di diritto canonico s. Pio X di Venezia, riprende un tema a lui molto caro, ed ampiamente trattato in altre sue pubblicazioni, in un saggio intitolato *Celso Costantini tessitore della trama propedeutica agli accordi diplomatici tra Santa Sede e Repubblica cinese (1922-1939)*. Partendo dalla costituzione della Delegazione Apostolica in Sinis del 1922, l'autore mette in evidenza la svolta impressa dal presule friulano alle relazioni tra Chiesa e Stato in Cina, tra l'altro con i tentativi di instaurazione di relazioni diplomatiche con la Santa Sede. Si tratta di un'azione di grande rilievo, che si inquadra precisamente nelle direttive poste da Benedetto XV sia sul versante dell'azione missionaria, sia sul versante della nuova politica internazionale della Santa Sede, dopo l'immane sconvolgimento geo-politico seguito alla fine della prima guerra mondiale.

Di particolare interesse nella ricostruzione fatta da Pighin le difficoltà nascenti, avverso le iniziative del Costantini, dalla politica francese e – spiace notarlo – anche da parte di clero missionario transalpino, in ragione di antiche pretese di Protettorato. In effetti molto più tardi, cioè solo nel 1946, si poterono instaurare normali relazioni diplomatiche tra Santa Sede e Cina, con mons. Antonio Riberi primo Internunzio nella “Repubblica fiorita”. Come annota Pighin, «la Francia venne previamente informata delle decisioni della Santa Sede, ma questa volta non reagì, anche perché il colosso asiatico, in fase di ripresa, aveva già “strappato” i Trattati “inequali” e di conseguenza anche il Protettorato francese sui cattolici della Repubblica Cinese».

Dunque un agile volume, che se ricostruisce un tassello dell'eterno divenire del diritto canonico tra opposte esigenze di unità e di particolarità, d'altra parte contribuisce utilmente a conoscere l'evoluzione della situazione cinese: cosa molto preziosa in un momento, come l'attuale, nel quale sembra aprirsi una stagione nuova nelle relazioni tra la Chiesa cattolica e la Repubblica Popolare Cinese.

Giuseppe Dalla Torre